



COMUNE DI LONATE POZZOLO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 26/11/2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	7
Articolo 9 - Sanzioni	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva	8
Articolo 11 - Rimborsi	8
Articolo 12 – Contenzioso.....	8
Articolo 13 - Disposizioni finali	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e smi.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. Ai sensi dell'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il comma 15 quater, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche, presenti sul territorio comunale a decorrere dall'efficacia del presente regolamento.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla vigente normativa regionale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, agriturismi, residenze turistico-alberghiere, alloggi vacanze, ostelli, case per ferie, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea.

5. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

6. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi di permanenza presso la medesima

struttura.

7. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta o usufruisce delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 che si trovano nel territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Lonate Pozzolo.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al comune di Lonate Pozzolo.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è graduata all'interno dei limiti massimi stabiliti per legge ed è commisurata alle diverse tipologie di strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione a stelle.
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, sono confermate le tariffe applicate nell'anno precedente.
4. Il comune di Lonate Pozzolo rende noto preventivamente, con tutti gli strumenti idonei, le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 12 anno di età;
 - b) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificate ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini

stranieri. E' riconosciuta l'esenzione anche per un accompagnatore. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

- c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, nella quale si dichiara che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a consentire l'assistenza nei confronti del soggetto degente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e l'ubicazione della struttura sanitaria;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.

2. Per l'applicazione delle esenzioni di cui alle lettere d), e), f) e h) è richiesto che l'interessato presenti al gestore della struttura ricettiva idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione (es. copia del provvedimento dell'autorità pubblica, attestazione dell'ente di volontariato, ordine di servizio o dichiarazione del comando di appartenenza per il personale delle forze dell'ordine).

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

- a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e dell'imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
- b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) che potrà anche essere cumulativa per gruppi

organizzati e per singoli nuclei familiari;

- c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 c.1, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) presentare al termine di ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del mese successivo una dichiarazione, redatta sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune, da trasmettere tramite posta elettronica certificata o altro supporto informatico, all'Ufficio stesso, contenente:
 - il numero degli ospiti e dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento del trimestre precedente;
 - il numero degli ospiti e dei pernottamenti esenti, in base al precedente art. 5;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del versamento;
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
- La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.
- e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui alla lettera d), i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta
 - f) trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto di gestione relativo all'anno precedente, redatto sul modello approvato con DPR 194/1996 (mod.21).

2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

3. I gestori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Lonate Pozzolo.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

3. L'imposta è versata dai gestori delle strutture ricettive al Comune e il relativo versamento potrà avvenire, indicando la causale, con versamento tramite il sistema pagoPA.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Lonate Pozzolo effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione può richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti riguardanti i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, con esenzione da spese e diritti. Può inoltre:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - oppure trasmettere ai gestori appositi questionari contenenti richieste di dati e notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e sottoscritti.
4. L'attività di accertamento sarà svolta dall'ufficio competente. Non si procederà all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.173 del 05/11/2024. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 20 del D.Lgs. n.173 del 05/11/2024.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1 lettera d), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.5, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Sugli omessi o parziali versamenti e sulle somme versate tardivamente si applicano interessi ai sensi art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza versata può essere recuperata con compensazione nelle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 500,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della competente Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell' art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011.